



COMUNE DI MOTTA VISCONTI
PROVINCIA DI MILANO

Piazza San Rocco n° 9
Tel. 02/90008110 – 8121 Fax 02/90009071
e-mail tributi@comune.mottavisconti.mi.it



Regione Lombardia



Parco del Ticino

G.C. 165 OGGETTO: sgravio quota di tariffa del servizio di fognatura

La Giunta Comunale

Premesso che:

- sono agli atti del Comune tre richieste di sgravio dal pagamento della quota di tariffa riferita al servizio di fognatura e depurazione presentate da:
 - sig. F.T. atti comunali prot. 11815 del 19/09/2009, in relazione alla fattura emessa da AMAGA in data 1/09/2009 n. 16.711
 - sig. B. M. atti comunali prot. 11745 del 17/09/2009, in relazione alla fattura emessa da AMAGA in data 1/09/2009 n. 16.593;
 - A. C. sas atti comunali prot. 13327 del 21/10/2009, in relazione alla fattura emessa da AMAGA in data 1/09/2009 n. 17.007;
- la richiesta di sgravio delle suddette quote è determinata dal mancato utilizzo del servizio di fognatura e depurazione a causa di rottura delle tubature;

Richiamato:

- il D. Lgs. 152/2006 "Testo Unico sull'Ambiente" che disciplina anche il servizio idrico integrato e la tariffa per il servizio di fognatura e depurazione;
- l'art. 154 del D. Lgs. 152/2006 che prevede che la tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato;
- l'art. 155 del sopra citato testo unico laddove al comma 1 dispone che le quote di tariffa riferite ai servizi di pubblica fognatura e di depurazione sono dovute dagli utenti anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi;
- la sentenza n. 335 del 14/10/2008 con la quale la Corte Costituzionale investita, in relazione agli articoli 2, 3, 32, 41 e 97 della Costituzione, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1 della Legge n. 36/1994 (Disposizioni in materia di risorse idriche) nel testo modificato dall'art. 28 della Legge n. 179/2002, nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di fognatura e depurazione è dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura sia

sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi;

Dato atto:

- che la Corte Costituzionale ha ritenuto fondata la censura sollevata in relazione all'art. 14, comma 1 della Legge 36/1994, ritenendo corretto il presupposto per cui la tariffa del servizio idrico integrato ha natura di corrispettivo di prestazioni contrattuali e non di tributo;
- che la Corte Costituzionale ha argomentato che *"la tariffa del servizio idrico integrato si configura, in tutte le sue componenti, come corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, il quale, ancorché determinato nel suo ammontare in base alla legge, trova fonte non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell'utente, bensì nel contratto di utenza..."*, precisando che *"...a fronte del pagamento della tariffa, l'utente riceve un complesso di prestazioni, consistenti sia nella somministrazione della risorsa idrica sia nella fornitura dei servizi di fognatura e depurazione"*.
- che sussiste un sinallagma che correla il pagamento della tariffa stessa alla fruizione del servizio, per tutte le quote componenti la tariffa del servizio idrico integrato, e che, pertanto, è accertata la natura di corrispettivo contrattuale della tariffa di cui si discute;

Dato altresì atto che il censurato art. 14, comma 1, della Legge n. 36/1994 è stato sostituito dall'art. 155, comma 1, primo periodo del Decreto Legislativo n. 152/2006, che prevede che *"Le quote di tariffa riferite ai servizi di pubblica fognatura e depurazione sono dovute dagli utenti anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi..."*;

Considerato che la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 155, comma 1 primo periodo del D.Lgs. 152/2006 (norme in materia ambientale) nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi, riconoscendo nella tariffa del servizio idrico integrato la natura di corrispettivo per un servizio effettivamente fruito;

Rilevato che:

- nel caso di specie gli utenti che chiedono lo sgravio della quota di tariffa riferita alla fognatura ed alla depurazione non hanno in effetti usufruito del servizio nella misura richiesta dalla società AMAGA, in quanto l'acqua erogata è stata in larga misura dispersa nel terreno e non è confluita nella pubblica fognatura né è stata depurata;
- non sussiste, pertanto, il presupposto per il pagamento della quota di tariffa riferita alla fognatura e depurazione nella misura richiesta da

AMAGA in quanto l'utente non ha fruito interamente del servizio di cui si richiede il pagamento;

Ritenuto di assumere quale criterio per la determinazione della quota di tariffa da sgravare la quota corrispondente ai metri cubi d'acqua in eccesso rispetto alla media dei metri cubi conteggiati nel triennio di fatturazione precedente;

Viste:

- la fattura n. 16.711 del 1/09/2009 intestata a F. T. per complessivi € 443,00, di cui € 54,70 riferiti a servizio di fognatura ed € 165,73 riferiti al servizio di depurazione;
- le precedenti fatture intestate al sig. F. T. n. 16.606 del 25/08/2008 e n. 6.676 del 30/01/2009, agli atti, dalle quali si rileva il consumo medio di acqua per semestre per l'utenza;
- la fattura n. 16.593 del 1/09/2009 intestata a B. M. per complessivi € 1.312,00 di cui € 159,72 riferiti al servizio di fognatura ed € 483,95 riferiti al servizio di depurazione;
- le precedenti fatture intestate al sig. B. M. n. 6.556 del 30/01/2009, n. 16.487 del 25/08/2008, n. 6.541 del 31/01/2008 e n. 16.207 del 31/08/2007, agli atti, dalle quali si rileva il consumo medio di acqua per semestre per l'utenza;
- la fattura n. 17.007 del 1/09/2009 intestata a A. C. sas per complessivi € 5.878,00 di cui € 711,18 riferiti al servizio di fognatura ed € 2.154,89 riferiti al servizio di depurazione;
- le precedenti fatture intestate a A. C. sas n. 16.898 del 25/08/2008, n. 6.944 del 31/01/2008, agli atti, dalle quali si rileva il consumo medio di acqua per semestre;

Visti:

- i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi dal Responsabile del Settore Finanziario, allegati alla presente;
- il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- il vigente Regolamento generale sulle entrate;

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile;

Con voti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. di disporre lo sgravio delle quote di tariffa riferite al servizio di fognatura e depurazione delle utenze intestate a F. T., B. M. e A. C. sas nella misura risultante dall'applicazione del criterio indicato nella presente delibera;

2. di demandare al Responsabile del Settore Finanziario la comunicazione al gestore Amaga della concessione dello sgravio delle quote di tariffa riferite al servizio di fognatura e depurazione.